



39219-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI

Dott.ssa Marco VANNUCCI

Dott. Giacomo ROCCHI

Dott. Stefano APRILE

Dott. Antonio CAIRO

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

UDIENZA
PUBBLICA DEL
03.07.2017

SENTENZA
N. 707/2017

REGISTRO
GENERALE
N. 10148/2017

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma

Parti Civili: Giovanni CUCCHI, Rita CALORE e Ilaria CUCCHI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Giulia DI PAOLO e Valerio DI PAOLO,

nel procedimento contro:

Claudio MARCHIANDI, nato a Roma il 16 luglio 1958;

avverso la sentenza del 30 maggio 2016 pronunciata dalla Corte di appello di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Balsamo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

uditi gli avv. Fabio Anselmo e avv. Angela Elisabetta Sindoni - in sostituzione dell'avv. Alessandra Pisa, difensori della parte civile ricorrente

Giovanni CUCCHI, Rita CALORE e Ilaria CUCCHI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

dato atto dell'assenza del difensore della parte civile Comune di Roma;

udito l'avv. Oliviero De Carolis Villars, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio (disposto con sentenza n. 2252 del 2014 pronunciata il 17 ottobre 2013 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione) e in totale riforma della sentenza pronunciata il 25 gennaio 2011 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, assolveva l'imputato Claudio Marchiandi per insussistenza del fatto dai reati di concorso per induzione di Rosita Caponetti a commettere il falso ideologico aggravato della cartella clinica redatta all'ingresso del paziente Stefano Cucchi presso l'Ospedale Sandro Pertini (artt. 110, 61, comma primo, n. 2, 479 cod. pen. – capo C), di concorso in abuso d'ufficio per recare un danno a Stefano Cucchi (artt. 110, 323, commi primo e secondo, cod. pen. – capo D), e di concorso continuato in favoreggiamento degli appartenenti alla polizia penitenziaria ritenuti autori dei reati di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati, da questi commessi in danno del citato Stefano Cucchi (artt. 81 cpv., 110, 378, comma primo, cod. pen. – capo H).

Con dichiarazione depositata in data 30 giugno 2017 l'imputato Claudio Marchiandi ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

Prima di illustrare le conclusioni del giudice di merito, è necessario ripercorrere la vicenda giudiziaria concernente la morte di Stefano Cucchi.

2. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 giugno 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma fissava l'udienza preliminare concernente le varie ipotesi di reato formulate dal Pubblico ministero in relazione alla morte di Stefano Cucchi.

In detto contesto procedimentale venivano contestati agli agenti di polizia penitenziaria i reati di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati (capo A e capo B), ai medici e agli infermieri dell'ospedale Sandro Pertini il reato di abbandono di persona incapace (capo F), a Claudio Marchiandi e Rosita Caponetti i reati di falso e di abuso d'ufficio (capo C e capo D), nonché ai medesimi, unitamente ai medici e agli infermieri, il reato di favoreggiamento degli appartenenti alla polizia penitenziaria (capo H).



L'udienza preliminare si prolungava per diverse sedute e si concludeva con la separazione della posizione processuale di Claudio Marchiandi, il quale aveva fatto richiesta di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato, e con il rinvio a giudizio dei restanti imputati.

2.1. Con sentenza pronunciata in data 5 giugno 2013 la Corte di assise di Roma aveva dichiarato i medici Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, responsabili del reato di omicidio colposo in danno di Cucchi Stefano (ricoverato dal 17 al 22 ottobre del 2009 presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma dove essi prestavano la propria attività professionale), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di abbandono di persona incapace (art. 591 cod. pen.).

Nel medesimo procedimento erano state trattate le posizioni di altri soggetti:

- il medico Caponetti Rosita, era stata ritenuta responsabile del reato di falsità ideologica, commesso in concorso con Marchiandi, con riferimento alla cartella clinica redatta all'ingresso di Cucchi nella predetta struttura sanitaria (capo C) e assolta dalle residue imputazioni per insussistenza del fatto (abuso d'ufficio in concorso con Marchiandi - capo D; favoreggiamento in concorso con Marchiandi e altri - capo H).

- gli agenti di Polizia Penitenziaria Minichini Nicola, Santantonio Corrado e Domenici Antonio, erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati;

- gli infermieri Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico, erano stati assolti per non aver commesso il fatto dal predetto reato di omicidio colposo, così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex art. 591 cod. pen.;

- Fierro Aldo, Corbi Stefania, Bruno Flaminia, De Marchis Preite Luigi, Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico, erano stati assolti dai residui reati loro ascritti con la formula perché il fatto non sussiste.

2.2. Con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2014 la Corte di assise di appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni proposte, rispettivamente, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma; dagli imputati Fierro Aldo, Corbi Stefania, Caponetti Rosita, Bruno Flaminia, De

Marchis Preite Luigi, Di Carlo Silvia e dalle parti civili, assolveva gli imputati Fierro, Corbi, Bruno, De Marchis Preite e Di Carlo dai reati loro ascritti con la formula perché il fatto non costituisce reato; Caponetti dal reato di falso con la formula perché il fatto non costituisce reato e dalle restanti imputazioni con la formula perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che, dunque, veniva confermata con riferimento anche all'intervenuta assoluzione degli infermieri Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico e degli agenti di Polizia Penitenziaria Minichini Nicola, Santantonio Corrado e Domenici Antonio.

2.3. Avverso detta sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 31 ottobre 2014 proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, in relazione a tutte le pronunce assolutorie; la parte civile Cucchi Giovanni e le parti civili Calore Rita e Cucchi Ilaria, in relazione alle pronunce assolutorie riguardanti gli infermieri Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico.

Le parti civili rinunciavano *in limine litis* alle impugnazioni proposte.

La Corte di cassazione con sentenza 15 dicembre 2015 n. 9831/2016 dichiarava inammissibili per rinuncia i ricorsi delle parti civili e annullava la sentenza nei confronti dei medici Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, limitatamente al delitto di omicidio colposo in danno di Stefano Cucchi, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Assise d'Appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso del Procuratore generale, tanto che sono divenute irrevocabili le assoluzioni degli infermieri Flauto Giuseppe, Martelli Elvira e Pepe Domenico, degli agenti di Polizia Penitenziaria Minichini Nicola, Santantonio Corrado e Domenici Antonio e del medico Caponetti Rosita.

2.4. Il giudizio di rinvio si concludeva con la pronuncia della sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 18 luglio 2016 con la quale i medici venivano assolti per insussistenza del fatto dall'imputazione di omicidio colposo.

A seguito del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione annullava con sentenza del 19 aprile 2017 la decisione pronunciata all'esito del giudizio di rinvio e disponeva nuovo giudizio per i medici accusati dell'omicidio colposo di Stefano Cucchi.

3. Come si è anticipato, il giudizio di primo grado svolto nei confronti di Claudio Marchiandi si concludeva con la declaratoria di responsabilità in relazione a tutti i reati allo stesso contestati e alla condanna alla pena di anni due di reclusione, con i doppi benefici di legge.

L'indicata sentenza del Giudice dell'udienza preliminare veniva integralmente riformata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 30 aprile 2012 che, in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, assolveva lo stesso da tutti i reati ascritti per non avere commesso il fatto.

A seguito del ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza 17 ottobre 2013 annullava con rinvio la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione.

4. Così esposte le risultanze dei provvedimenti giudiziari concernenti la morte di Stefano Cucchi, con particolare riferimento alle contestazioni mosse a Claudio Marchiandi (e a Rosita Caponetti), in questo paragrafo saranno illustrati la ricostruzione del fatto specificamente contestato all'imputato e i principali argomenti sviluppati nelle sentenze che lo riguardano.

4.1. Secondo l'accusa Marchiandi, nella sua qualità di direttore dell'ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), aveva istigato la dott.ssa Caponetti Rosita, medico di turno presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, a dare false indicazioni nella cartella clinica sulle condizioni d'ingresso del detenuto Cucchi Stefano, descrivendolo in «condizioni generali buone, stato di nutrizione discreto, decubito indifferente, apparato muscolare tonico trofico, apparato urogenitale n.d.r.», mentre in realtà era allettato in decubito obbligato, cateterizzato, impossibilitato alla stazione eretta e alla deambulazione, con apparato muscolare ipotonotrofico; ciò al fine di far apparire sussistenti le condizioni richieste dal protocollo organizzativo della struttura per il ricovero del paziente.

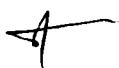
Inoltre così facendo, e recandosi personalmente presso l'Ospedale Pertini in orario extra-lavorativo, Marchiandi aveva chiesto e ottenuto il ricovero di Cucchi in detta struttura in violazione delle norme di legge e del protocollo

organizzativo; danneggiando così il detenuto e aiutando gli appartenenti alla polizia penitenziaria, autori dei reati di lesioni e abuso di autorità in danno di Cucchi, a eludere le investigazioni dell'Autorità.

4.2. La sentenza della Corte d'appello di Roma del 30 aprile 2012 escludeva che fosse provato che l'imputato fosse a conoscenza del «pestaggio» subito dal detenuto e che si fosse, perciò, indotto alle condotte contestategli, dal momento che egli non aveva mai visto Cucchi ed era privo di competenze mediche; neppure poteva ipotizzarsi che a informarlo dell'accaduto fosse stato il direttore del carcere Regina Coeli, dott. Mariani, poiché neanche a costui vi era motivo di attribuire tale consapevolezza.

D'altra parte, secondo la Corte d'appello, l'ipotesi che si fosse voluto «internare» Cucchi nel reparto protetto dell'Ospedale Pertini per mantenerlo sotto il controllo della polizia penitenziaria cadeva a fronte di alcune considerazioni: Mariani aveva immediatamente autorizzato il ricovero al pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli con un'ambulanza; il giorno successivo non aveva frapposto alcun ostacolo a un nuovo ricovero nello stesso pronto soccorso; l'iniziativa di chiedere il trasferimento del paziente alla struttura protetta del Pertini era stata assunta dal dott. Bastianelli, sanitario del Fatebenefratelli, poiché in quel pronto soccorso non vi erano posti liberi; le patologie riscontrate («frattura corpo vertebrale L3 emisoma e frattura prima vertebra coccigea») erano chiaramente descritte e non sottostimate.

La decisione assolutoria si è fondata, altresì, su ulteriori considerazioni. La contrarietà della dott.ssa Caponetti al ricovero non era motivata dalle condizioni di salute di Cucchi, ma soltanto dall'esigenza, da questa prospettata, che vi fosse un'autorizzazione scritta del P.R.A.P.: sicché non vi era alcuna necessità, per Marchiandi, di svolgere alcuna opera di convincimento nei confronti del medico, bastando l'emissione del relativo provvedimento che egli si era preoccupato di consegnare personalmente; la finalità del ricovero nella struttura protetta era quella di liberare il personale del nucleo di piantonamento, non quella di provocare un isolamento di Cucchi: il quale anzi avrebbe avuto maggiori possibilità di conferire con estranei all'Amministrazione penitenziaria, senza la costante presenza di un piantone; la consumazione del prospettato abuso avrebbe richiesto la complicità non solo di Caponetti, ma anche dei sanitari dei turni successivi.



4.3. Con l'indicata sentenza n. 2252/2014 la Corte di cassazione ha annullato la sopra citata decisione del giudice di secondo grado, ritenendo che questo avrebbe dovuto interrogarsi sulla configurabilità delle condizioni richieste dal protocollo organizzativo di struttura complessa di medicina protetta, sottoscritto tra il Provveditore regionale del Lazio e il direttore generale della ASL Roma B, in data 8.7.2005, menzionato nel capo d'imputazione: protocollo che, secondo l'accusa, condizionava il ricovero di un detenuto nella struttura protetta all'esistenza di uno stato fisico richiedente un ricovero programmabile per patologie mediche e chirurgiche, escludendolo invece per i pazienti in situazioni cliniche di acuzie; un accertamento in tale direzione avrebbe consentito di verificare l'esistenza, o meno, di un interesse a documentare falsamente le condizioni fisiche di Cucchi al momento del suo trasferimento all'Ospedale Pertini, per far apparire soddisfatte le condizioni necessarie a giustificare il suo ricovero nella struttura protetta.

La pronuncia di secondo grado risultava conseguentemente viziata, ad avviso del giudice di legittimità, non tanto perché l'errata applicazione dell'assetto normativo concernente il trasferimento dei detenuti in luoghi esterni di cura abbia inciso sulla corretta applicazione della legge penale, quanto perché refluita in illogicità e lacunosità della motivazione.

La Corte di legittimità ha, poi, constatato che la sentenza di secondo grado dava atto che il dott. Degli Angioli richiese l'intervento del direttore Mariani perché desse le disposizioni necessarie ad assicurare il ricovero con urgenza, a fronte delle resistenze incontrate da parte del personale; sicché non rispondeva ai canoni della logica l'escludere che il sanitario, nel rivolgersi al direttore del carcere, abbia ommesso di ragguagliarlo sulle ragioni per cui le condizioni di Cucchi erano tanto gravi da richiederne il ricovero con urgenza; mentre si traduceva in un *deficit* motivazionale l'omessa verifica del tenore di quella richiesta di ricovero dalla quale, proprio perché necessariamente recante la firma di Mariani, sarebbe stato lecito attendersi lumi circa la sua consapevolezza – o meno – dei presupposti fattuali.

La sentenza di annullamento, pur evidenziando l'impossibilità di addentrarsi nella ricostruzione delle modalità con le quali si è realizzata la detenzione di Cucchi durante la permanenza nell'Ospedale Pertini nei pochi giorni che precedettero la sua morte, ha osservato come, alla stregua della normativa



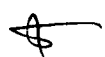
vigente, non fosse conforme a logica sostenere che il ricovero in una struttura protetta comporti un'attenuazione dello stato di isolamento del detenuto che è proprio del regime carcerario.

4.4. La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha, innanzitutto, preso atto delle definitive assoluzioni, richiamate al paragrafo n. 2, di Rosita Caponetti (reati di falso e abuso d'ufficio contestati in concorso con Marchiandi ai capi C) e D), di Caponetti ed altri (reato di favoreggiamento degli agenti di polizia penitenziaria, accusati di avere violentemente percosso Cucchi) e degli agenti di polizia penitenziaria (reati di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati).

Il giudice di rinvio ha ritenuto di fornire risposta alle censure di legittimità, evidenziando che: il ricovero esterno era stato ritualmente disposto dal direttore della casa circondariale di Regina Coeli; il Protocollo d'Intesa prevedeva i comportamenti organizzativi esattamente tenuti da Marchiandi e Caponetti; non era necessario alcun provvedimento di ricovero di urgenza presso l'ospedale Sandro Pertini; le condizioni fisiche di Cucchi risultavano dalla cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli e non presentavano acuzie o malattie infettive; le lesioni evidenziate sul corpo di Cucchi avevano, per quanto dal medesimo dichiarato all'epoca, causa accidentale; Marchiandi non aveva e non era tenuto ad avere competenze sanitarie; la richiesta di ricovero formulata aveva per oggetto essenzialmente degli accertamenti diagnostici; dalla cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli emergeva una diagnosi relativa a un'unica patologia al momento stabilizzata, compatibile con la struttura sanitaria dell'ospedale Pertini; Marchiandi non conosceva l'origine delle lesioni subite da Cucchi; le condizioni di piantonamento presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli impedivano qualunque contatto con terzi, mentre il ricovero al Pertini non aveva analogo carattere limitativo dei rapporti interpersonali.

Sulla base di queste considerazioni il giudice di rinvio ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto.

5. Ricorrono, con distinti atti, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e le Parti Civili Giovanni CUCCHI, Rita CALORE e Ilaria CUCCHI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Giulia DI PAOLO e Valerio DI PAOLO, che chiedono l'annullamento della sentenza



impugnata, formulando tre motivi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili, tanto che saranno unitariamente illustrati, nonché il solo Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma un quarto motivo di ricorso.

5.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla disciplina dei ricoveri di ^{cui agli} ~~questi~~ articoli 11, commi secondo e terzo, legge n. 354 del 1975, e 17, comma 8, decreto Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, anche con riferimento al protocollo tra ASL e DAP dell'8 luglio 2005, non avendo il giudice di rinvio saputo giustificare in forza di quale disposizione del citato protocollo sia prevista l'autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria al ricovero nei reparti di medicina protetta, nonché il ricovero di pazienti in condizioni di emergenza o urgenza. cf

5.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso denunciano il vizio di motivazione in riferimento alle condizioni richieste dal citato protocollo per i ricoveri dei detenuti ⁱⁿ struttura protetta, risultando evidente dalle prove acquisite che le condizioni di Cucchi non fossero affatto stabilizzate. cf

5.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla consapevolezza in capo all'imputato delle reali condizioni di salute di Cucchi, in ragione degli accertati, ingiustificati e numerosi, contatti tra i vertici dell'amministrazione e l'imputato, logicamente giustificabili solo in relazione alle citate condizioni di salute.

5.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione dell'ordinanza emessa in data 30 giugno 2016 dalla Corte d'appello di Roma con la quale è stata rigettata la richiesta istruttoria avanzata dal Pubblico ministero volta ad acquisire la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di assise di Roma in data 5 giugno 2013 nel parallelo processo a carico di Fierro Aldo e altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Deve essere, preliminarmente, evidenziato, allo scopo di precisare l'ambito del sindacato rimesso al Collegio, che sono divenute definitive, in forza di pronunce di questa Corte di legittimità, le assoluzioni:

- della coimputata Rosita Caponetti dai reati di falso e abuso d'ufficio contestati in concorso con Marchiandi ai capi C) e D),

- dei coimputati Caponetti, Fierro, Di Carlo, Bruno, Corbi, De Marchis Preite, Flauto, Martelli e Pepe (medici e infermieri) dal reato di favoreggiamento degli agenti di polizia penitenziaria, accusati di avere violentemente percosso Cucchi,
- dei citati agenti di polizia penitenziaria dai reati di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati.

Tanto premesso, si esamineranno, nei limitati confini sopra evidenziati, i motivi di ricorso.

2. Il quarto motivo di ricorso, concernente la mancata riapertura dell'istruttoria, è inammissibile poiché la Corte di appello di Roma ha correttamente affermato che l'indicata sentenza di primo grado emessa dalla Corte di assise di Roma in data 5 giugno 2013, di cui si è rigettata l'acquisizione, è stata riformata nei successivi gradi con una sentenza che era già stata acquisita, tanto che la questione si palesa inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.

In ogni caso, si deve evidenziare che difetta la novità dell'elemento di prova di cui si è chiesta l'acquisizione solo in appello, peraltro all'esito del giudizio di primo grado svoltosi con giudizio abbreviato.

Il Collegio condivide, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione» (Sez. 3, Sentenza n. 11530 del 29/01/2013, A.E., Rv. 254991).

Manca, nel ricorso, qualsiasi riferimento a tale requisito di ammissibilità; anzi risulta che la sentenza in questione aveva mandato assolti gli agenti di polizia penitenziaria dai reati di lesioni e abuso di autorità contro arrestati, reati che costituiscono il presupposto logico dell'imputazione di favoreggiamento contestata a Marchiandi e dalla quale tutti i co-imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto.

In ogni caso, deve essere ricordato l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata

rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 dep. 2015, PR, Rv. 261799).

A tale proposito, in effetti, il motivo di ricorso appare del tutto inammissibile posto che non sono segnalate lacune o illogicità su punti decisivi della sentenza impugnata derivanti dalla mancata assunzione della prova richiesta.

In ogni caso, come si è detto, appare corretto il giudizio d'irrilevanza formulato dalla Corte di appello, giudizio che ha portato al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria.

3. Anche i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili poiché, allo scopo di valorizzare alcuni elementi di fatto concernenti la condotta giudicata, si basano su una diversa ricostruzione degli elementi materiali posti a base della decisione; la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata non può essere rivista in sede di legittimità perché caratterizzata da logica e congruente motivazione.

Il giudice di rinvio ha fornito logica e congruente risposta a tutte le censure di legittimità che avevano condotto all'annullamento del primo giudizio. In particolare, ha evidenziato che:

- il dott. Mariani, direttore della casa circondariale di Regina Coeli, aveva ritualmente e giustificatamente adottato per Cucchi il provvedimento di ricovero urgente in luogo esterno su indicazione dei sanitari dell'istituto, facilitando anche il ricovero con l'autorizzazione al trasporto a mezzo ambulanza, nonostante detto trasporto non apparisse indispensabile, tanto che il suo comportamento appare del tutto incompatibile con l'adombrata connivenza con i supposti autori delle violenze in danno di Cucchi o con la prospettata finalità di impedire la scoperta di ciò che era accaduto a Cucchi prima dell'ingresso in carcere;
- il Protocollo d'Intesa ha per oggetto il coordinamento delle attività di competenza delle due distinte amministrazioni (quella carceraria e quella sanitaria). In forza di ciò si è correttamente dedotto che la resistenza

inizialmente opposta da Caponetti a ricevere Cucchi doveva ritenersi fondata, nulla osservando il sanitario in relazione alla diagnosi formulata dai sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli, ma sollecitando una richiesta scritta dell'amministrazione penitenziaria, prevista dal protocollo, in considerazione del fatto che la struttura dell'ospedale Sandro Pertini dipende, oltre che dalla amministrazione sanitaria regionale, anche dal settore penitenziario, tanto che ai funzionari di quest'ultimo compete la valutazione di regolarità amministrativa della posizione del detenuto e del livello di sicurezza necessario;

- nessun provvedimento di ricovero di urgenza presso l'ospedale Sandro Pertini doveva essere emesso dal dott. Mariani, direttore della casa circondariale di Regina Coeli, in quanto tale provvedimento era già stato dal medesimo adottato per il disposto ricovero all'ospedale Fatebenefratelli, il trasferimento dal quale verso il Pertini determinava unicamente la sostituzione di un ospedale pubblico a un altro, senza che Cucchi facesse rientro in carcere;
- le condizioni fisiche di Cucchi risultavano dalla cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli e, sulla base di essa, non venivano rappresentate fasi di acuzie o malattie infettive, in attuazione del citato protocollo d'intesa che, peraltro, esclude il ricovero soltanto per patologie infettive, lasciando ai sanitari la valutazione attinenti ai restanti casi di ricovero, inclusi quelli urgenti;
- le lesioni evidenziate sul corpo di Cucchi, per quanto dal medesimo dichiarato all'epoca, avrebbero avuto causa accidentale, tanto che non vi era ragione di sospettare da parte del direttore Mariani e dell'imputato Marchiandi una connivenza con chicchessia;
- l'imputato Marchiandi non aveva e non era tenuto ad avere competenze sanitarie, tanto che doveva limitarsi, nel concedere l'autorizzazione all'ingresso al Pertini, all'esame formale delle informazioni disponibili;
- la richiesta di ricovero formulata dai sanitari della casa circondariale aveva per oggetto essenzialmente degli accertamenti diagnostici;
- dalla cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli, in forza della quale era stato disposto il trasferimento al Pertini, emergeva una diagnosi relativa

a un'unica patologia al momento stabilizzata, compatibile con la struttura sanitaria dell'ospedale Pertini;

- nessuna prova, neppure di tipo logico, era emersa in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato Marchiandi che le lesioni subite da Cucchi potessero essere riferibili a un'aggressione violenta posta in essere ai suoi danni dagli agenti di polizia penitenziaria o da terzi;
- Cucchi si trovava ristretto e piantonato al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, condizione caratterizzata da un notorio stato di confusione e promiscuità, tanto che l'agente di polizia penitenziaria — obbligatoriamente posizionato vicino al detenuto — avrebbe di fatto privato quest'ultimo della possibilità di intrattenere colloqui riservati con chicchessia, mentre il ricovero all'ospedale Pertini, caratterizzato da misure di sicurezza simili a quelle di un istituto di detenzione, non prevedeva il piantonamento del singolo detenuto, ma piuttosto il contenimento esterno dell'intera struttura.

Le censure, a contenuto meramente confutativo e aventi per oggetto le varie questioni di merito esposte in modo non autosufficiente (sono citati stralci di atti dibattimentali), sono perciò inammissibili.

In particolare:

- il ricovero in struttura esterna è stato correttamente e ritualmente disposto dal direttore del carcere di Regina Coeli, con iniziale ingresso di Cucchi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e successivo trasferimento, deciso dai sanitari di quest'ultimo, presso l'ospedale Pertini ove, trattandosi di struttura sanitaria pubblica destinata a ricevere unicamente i soggetti detenuti, è stato doverosamente richiesto il nulla osta del P.R.A.P., competente a valutare gli aspetti di sicurezza della struttura tenuto conto delle caratteristiche dei detenuti che ivi vengono di volta in volta ricoverati;

- le condizioni di Cucchi sono effettivamente risultate gravi (tanto che i sanitari del Pertini sono tuttora sottoposti a giudizio per averle sottovalutate, così causando la morte del paziente), ma all'atto del trasferimento, disposto dai sanitari del Fatebenefratelli, non emergevano malattie infettive o altre condizioni di urgenza. Nel giudizio a carico dei sanitari è emerso, infatti, che «i periti hanno affermato che l'allarme rosso era in atto con gli esami del 19 ottobre 2009 e che, da questo momento, Cucchi per avere un trattamento appropriato doveva essere

trasferito in una struttura di terapia intensiva», tanto che «un trasferimento e un trattamento immediato avrebbero probabilmente ancora consentito di recuperare il paziente», tenuto conto che, con riguardo ai doveri diagnostici e di informazione (risultati del tutto omessi al pari dell'accertata esistenza di gravi omissioni dei doveri di cura e assistenza), già alla data del 17 ottobre 2009 i sanitari avrebbero dovuto svolgere una verifica più penetrante soprattutto alla luce degli esami eseguiti nel pomeriggio del 17 ottobre 2009 presso l'ospedale Fatebenefratelli (giunti al Pertini dopo il ricovero) che indicavano un importante stato di malnutrizione;

- Marchiandi, al di là di sospetti e illazioni (basati sui contatti con i vertici dell'amministrazione che sono qualificati nella sentenza di primo grado come «ingiustificati», senza che se ne spieghi la ragione visto che si tratta di un funzionario incaricato proprio di occuparsi della gestione extra-carceraria dei detenuti), non è risultato avere alcuna consapevolezza delle reali condizioni di salute di Cucchi.

4. All'inammissibilità del ricorso delle parti civili consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

La parte pubblica non può, per contro, essere condannata alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili Cucchi Giovanni, Calore Rita, Cucchi Ilaria - in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori -, e condanna le predette parti civili al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2017.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

Antonella P. Mazzei





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 18 agosto 2017

La presente copia si compone di 15 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84